

7F. REGOLAMENTO dell'AREA INTERNA DI PARCHEGGIO

Art.1

1. Il cortile interno può ospitare biciclette, ciclomotori e automobili, nei limiti della capienza del cortile e nel rispetto delle norme di sicurezza, nonché di quanto stabilito nel presente regolamento.
2. L'uso del cortile come parcheggio è riservato esclusivamente a studenti e dipendenti del Liceo S.Rosa, ai veicoli di soccorso o di servizio e ad eventuali ospiti, se autorizzati dal Dirigente Scolastico.
3. Non è consentito l'ingresso nel cortile a SUV, pulmini o mezzi di grandi dimensioni e minicar.

Art.2

1. Essendo l'area cortile limitata per estensione, vengono individuati n.10 posti dei quali due rispettivamente per il D.S. e il D.S.G.A, un posto per disabili, due posti al personale ATA, un posto per eventuali ospiti, un posto per carico/scarico materiali, i rimanenti tre posti per il personale docente.
2. Gli studenti possono parcheggiare biciclette, ciclomotori all'interno del cortile solo negli stalli appositi,rispettando l'apposita segnaletica orizzontale, fino all'esaurimento dei posti disponibili.
3. Il parcheggio delle autovetture nel cortile interno dell'istituto è riservato ai docenti e al personale ATA. Per evidenti ragioni di limitatezza dello spazio a disposizione, non è consentito in alcun caso il parcheggio delle auto degli studenti.
4. All'atto del parcheggio si è tenuti a porre il veicolo all'interno delle righe delimitanti. Una volta esauriti i posti dedicati, è fatto divieto ai conducenti di ciclomotori , motocicli e auto di parcheggiare all'interno delle aree dell'istituto.

Art.3

1. Il parcheggio, ai fini della sicurezza, deve essere utilizzato con il massimo ordine ed in modo da non creare intralcio, né difficoltà di manovra agli utenti ed impedire l'accesso e la manovra di mezzi di soccorso.
2. E' assolutamente vietato parcheggiare creando ostacolo al transito dalle uscite di sicurezza, dai percorsi di esodo (scale di emergenza, uscite di emergenza e percorsi verso i luoghi sicuri) e/o qualsiasi dispositivo antincendio presente.

Art.4

1. Al fine di ridurre il rischio di accesso agli estranei all'interno del cortile dell'istituto, il cancello verrà chiuso dopo l'inizio delle lezioni e sarà riaperto solo all'orario d'uscita delle classi.
2. L'Istituto si riserva la facoltà di chiudere i cancelli di accesso alle aree di sosta al di fuori degli orari prestabiliti. L'eventuale variazione dell'orario sarà portata a conoscenza degli utenti tramite esposizione agli albi dell'Istituto.

Art.5

Spazi di particolare divieto di sosta, anche temporaneo, sono indicati, con apposita segnaletica verticale ovvero orizzontale, indipendentemente dalle disponibilità del parcheggio.

Art.6

Procedure di assegnazione dei posti macchina

1. All'inizio di ogni anno scolastico verrà rilasciato ai richiedenti un permesso, nel quale sono indicati i giorni in cui il possessore ha diritto di parcheggiare nel cortile interno, secondo i seguenti criteri di assegnazione:

- impedimento fisico con presentazione di certificazione medica (punti 6);
- numero di incarichi svolti e tempo di permanenza quotidiana nella scuola (punti 3);
- figli minori da accompagnare a scuola e/o assistenza ad un familiare (punti 2);
- distanza del domicilio dall'Istituto (punti 1);

A parità di punteggio:

- turnazione nei due periodi dell'a.s.;
- prevalere del più anziano;
- sorteggio;

2. I richiedenti il permesso di usufruire del parcheggio devono presentare apposita domanda contenente il nome del titolare della richiesta, i criteri in base ai quali è fatta, il tipo di auto e relativa targa.

3. A chi verrà accordato il permesso sarà consegnato un contrassegno che dovrà essere esposto all'interno del veicolo parcheggiato, in modo da risultare chiaramente visibile dall'esterno e rendere possibile la verifica dell'autorizzazione.

Ogni permesso è numerato, personale e non cedibile.

Art. 7

1. Nel caso di autorizzazione al parcheggio interno, la scuola non assume alcuna responsabilità in merito alla custodia di biciclette, motorini e auto.

2. Qualsiasi incidente provocato dall'inosservanza del presente regolamento comporta responsabilità individuali, per i maggiorenni, e i genitori o l'esercente la podestà, per i minorenni.

3. L'entrata e l'uscita, soprattutto quando coincide con quella degli studenti, deve avvenire con la massima prudenza sia dalla scuola che lungo la via che costeggia l'ingresso principale.

Art.8

L'Istituto non risponde comunque, in nessun caso, di eventuali furti o danneggiamenti ai veicoli poiché non è specificamente custodito.

Art.9

Gli studenti o i dipendenti che non rispetteranno il presente regolamento saranno sanzionati dal Dirigente Scolastico, secondo le procedure previste dalle normative.